

Legge federale sugli stranieri

(LStr)

(Ammissione agevolata di stranieri con diploma universitario svizzero)

Modifica del 18 giugno 2010

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche
del Consiglio nazionale del 5 novembre 2009¹;

visto il parere del Consiglio federale del 27 gennaio 2010²,

decreta:

I

La legge federale del 16 dicembre 2005³ sugli stranieri è modificata come segue:

Titolo

Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 21 cpv. 3

³ In deroga al capoverso 1, lo straniero con diploma universitario svizzero può essere ammesso in Svizzera se la sua attività lucrativa riveste un elevato interesse scientifico o economico. È ammesso provvisoriamente per un periodo di sei mesi a partire dalla conclusione della sua formazione o del suo perfezionamento in Svizzera affinché possa trovare una siffatta attività lucrativa.

Art. 27 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco), lett. d e cpv. 3

¹ Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per seguire una formazione o un perfezionamento professionale se:

- d. possiede il livello di formazione e i requisiti personali necessari per seguire la formazione o il perfezionamento previsti.

³ La prosecuzione del soggiorno in Svizzera dopo la conclusione o l'interruzione della formazione o del perfezionamento è retta dalle condizioni generali di ammissione della presente legge.

1 FF 2010 351

2 FF 2010 367

3 RS 142.20

Art. 30 cpv. 1 lett. i

abrogata

Art. 34 cpv. 5

⁵ I soggiorni temporanei non sono presi in considerazione per il computo dei cinque anni giusta i capoversi 2 lettera a e 4. I soggiorni in vista di una formazione o di un perfezionamento (art. 27) sono presi in considerazione se al termine degli stessi la persona interessata è stata titolare di un permesso di dimora duraturo per un periodo ininterrotto di due anni.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 18 giugno 2010

La presidente: Pascale Bruderer Wyss
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 18 giugno 2010

La presidente: Erika Forster-Vannini
Il segretario: Philippe Schwab

Referendum ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 7 ottobre 2010.⁴

² La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2011.

3 dicembre 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁴ FF 2010 3737